



Statuto

della

Fondazione Banca Popolare
di Puglia e Basilicata ETS

Adottato in sede di costituzione
in data 12 marzo 2025

Indice

I	DENOMINAZIONE, NATURA E PRINCIPI GENERALI.....	1
1	Denominazione	1
2	Natura e disciplina applicabile.....	1
3	Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	1
4	Fondatore	1
II	SEDE, DURATA, SCOPO ED ATTIVITÀ	2
5	Sede legale, sedi secondarie, delegazioni e uffici.....	2
6	Durata	2
7	Scopo ed attività	2
8	Modalità operative nell'esercizio delle attività.....	4
III	PATRIMONIO	5
9	Limitatezza della responsabilità patrimoniale	5
10	Composizione del patrimonio e mezzi finanziari.....	5
11	Proprietà intellettuale.....	6
IV	AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E LAVORO DIPENDENTE.....	6
12	Organi	6
13	Composizione, nomina, durata e responsabilità del consiglio direttivo....	6
14	Funzioni del consiglio direttivo.....	7
15	Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo.....	8
16	Poteri gestori propri del presidente del consiglio direttivo	9
17	Poteri di rappresentanza del presidente del consiglio direttivo	10
18	Comitati di indirizzo	10
19	Composizione dell'organo di controllo (previsioni comuni)	10
20	Funzioni e poteri dell'organo di controllo (previsioni comuni)	11
21	Requisiti per la carica di sindaco unico	11
22	Requisiti per la carica di componente del collegio sindacale	11
23	Trattamento economico dei lavoratori dipendenti.....	12
V	CONTABILITÀ	12
24	Scritture contabili e bilanci.....	12
25	Revisione legale dei conti.....	13
26	Libri obbligatori.....	13
27	Divieto di distribuzione degli utili	13
VI	ESTINZIONE	13
28	Cause di scioglimento	13
29	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	14
VII	DISPOSIZIONI FINALI ED ATTUATIVE.....	14
30	Modificazioni del presente statuto.....	14
31	Interpretazione	14
32	Rinvio alla legge.....	14
33	Disposizioni attuative	14

Statuto

I DENOMINAZIONE, NATURA E PRINCIPI GENERALI

1 Denominazione

- 1.1 È costituita una fondazione denominata FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA ETS (la “**Fondazione**”).
- 1.2 La denominazione della Fondazione reca l’indicazione abbreviata di «ente del terzo settore», cioè «ETS», della quale si fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi.

2 Natura e disciplina applicabile

- 2.1 La Fondazione, ente di diritto privato senza scopo di lucro, è «ente del terzo settore» secondo quanto previsto dal decreto legislativo n° 117/2017 (il “**Codice del Terzo Settore**”).
- 2.2 In quanto tale, in aggiunta alla disciplina di cui al presente statuto, alla Fondazione è applicabile il Codice del Terzo Settore e, in subordine e per quanto compatibili, le previsioni del codice civile in materia di fondazioni nonché la restante disciplina applicabile *pro tempore* vigente.

3 Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Fondazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“**RUNTS**”), con ciò avendo personalità giuridica ai sensi dell’art. 22, c. 1, del Codice del Terzo Settore, ed indica gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi.

4 Fondatore

- 4.1 La Fondazione è fondata, promossa e, secondo le previsioni del presente statuto, sovvenzionata dalla BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, banca popolare con sede sociale e direzione generale in Altamura (Bari), via Ottavio Serena n° 13, e numero di iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia 5293, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari 00604840777 ed all’Albo delle Società Cooperative A159699, aderente al FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (il “**Fondatore**” o la “**BPPB**”).
- 4.2 Al Fondatore sono riconosciuti i diritti e le prerogative di cui al presente statuto, nei quali succederà senza soluzione di continuità l’eventuale successore della BPPB a titolo universale (ad esempio, in caso di trasformazione o fusione del Fondatore).

- 4.3 In caso di scioglimento e successiva estinzione, per qualsiasi ragione, della BPPB, questa designa uno o più soggetti che, previa accettazione, succedono a lei nei diritti e nelle prerogative di Fondatore di cui al presente statuto.
- 4.4 Su accordo con la BPPB ed ai termini e condizioni di cui a tale accordo, in aggiunta a quanto previsto al successivo art. [10] a proposito della dotazione patrimoniale della Fondazione da parte del Fondatore, la BPPB può mettere a disposizione della Fondazione locali in propria disponibilità, personale in proprio servizio e proprie strutture e risorse.

II SEDE, DURATA, SCOPO ED ATTIVITÀ

5 Sede legale, sedi secondarie, delegazioni e uffici

Fatto comunque salvo quanto previsto al precedente art. [4.4], la Fondazione ha sede legale in Altamura (Bari) e può istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici, comunque denominati, in tutti quei territori in cui, tempo per tempo, la BPPB opera (il “**Territorio di Riferimento**”).

6 Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. [27].

7 Scopo ed attività

7.1 La Fondazione si prefigge lo scopo di concorrere al perseguimento del bene comune, all’elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale nell’ambito del Territorio di Riferimento, favorendo la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona e la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Il tutto, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo e nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

7.2 Al fine di perseguire lo scopo ideale delineato al precedente art. [7.1], la Fondazione esercita la sua attività nell’ambito del Territorio di Riferimento, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di intervento diretto, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi (anche nei confronti di altri enti, pubblici o privati, con scopi affini a quelli della Fondazione) o di mutualità, produzione o scambio di beni e servizi, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- (a) interventi e servizi sociali, con particolare riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dall'amministrazione della giustizia;

- (b) interventi e prestazioni sanitarie;
- (c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- (e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- (f) formazione universitaria e *post*-universitaria;
- (g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- (i) formazione *extra*-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- (j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- (k) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- (l) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- (m) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge n° 141/2015;
- (n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge n° 53/2000 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, c. 266, della legge n° 244/2007; e
- (o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,

il tutto secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- 7.3 Nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si pone in continuità con l'attività svolta dal Fondatore secondo quanto previsto all'art. 3, c. 4, del suo statuto sociale.
- 7.4 Sempre nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed al fine di garantire la propria indipendenza economica e capacità di *networking*, la Fondazione può partecipare a bandi esterni dedicati ad enti, pubblici o privati, con scopi affini ai propri.
- 7.5 Sempre nell'ambito del Territorio di Riferimento, la Fondazione può esercitare, secondo quanto previsto all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi come previsto al predetto art. 6 del Codice del Terzo Settore e tenendo conto di quanto ivi stabilito. L'individuazione di tali attività può essere effettuata successivamente da parte del consiglio direttivo.
- 7.6 Sempre nell'ambito del Territorio di Riferimento, la Fondazione può pure esercitare, secondo quanto previsto all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.
- 7.7 In generale, nel perseguimento dello scopo e nell'esercizio di una o più delle attività di cui al presente art. [7] la Fondazione tiene in debita considerazione le eventuali proposte avanzate dal Fondatore.

8 Modalità operative nell'esercizio delle attività

- 8.1 Per il perseguimento dello scopo e per l'esercizio di una o più delle attività di cui al precedente art. [7], la Fondazione opera in via autonoma oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
- 8.2 Le modalità di erogazione dei contributi saranno decise dal consiglio direttivo.
- 8.3 Sono esclusi in ogni caso dall'erogazione dei contributi da parte della Fondazione imprese, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato ed organizzazioni, associazioni ed enti a loro riferibili.

- 8.4 La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento a titolo di prestito o di anticipazione.
- 8.5 Alla Fondazione non è altresì consentito lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

III PATRIMONIO

9 Limitatezza della responsabilità patrimoniale

La Fondazione risponde delle proprie obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio.

10 Composizione del patrimonio e mezzi finanziari

10.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- (a) dalla dotazione iniziale da parte della BPPB, quale risulta inizialmente dall'atto costitutivo della Fondazione e come eventualmente incrementata dal Fondatore in momenti successivi, secondo tempi, modalità ed entità discrezionalmente scelti dalla BPPB; e
- (b) dai contributi in conto capitale, donazioni e lasciti, comunque denominati, fatti da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche, sia private, anche mediante sollecitazione del pubblico.

10.2 La Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- (a) i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui al precedente art. [10.1] ovvero i proventi dell'alienazione di beni e rapporti giuridici attivi facenti parte dello stesso;
- (b) i redditi derivanti dalla cessione o erogazione di beni o servizi secondo quanto previsto al precedente art. [7.6];
- (c) i contributi in conto esercizio, comunque denominati, eventualmente elargiti dal Fondatore, secondo tempi, modalità ed ammontare discrezionalmente scelti da quest'ultimo;
- (d) i contributi in conto esercizio e le erogazioni liberali, comunque denominati, da parte di enti pubblici e privati, versati anche a fronte della partecipazione a bandi di cui al precedente art. [7.4]; e
- (e) le entrate derivanti dalle scelte che i contribuenti potranno effettuare in favore della Fondazione con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

- 10.3 Il patrimonio della Fondazione di cui al precedente art. [10.1], così come accresciuto da eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, di cui al precedente art. [10.2], è impiegato per il perseguimento dello scopo e per l'esercizio di una o più delle attività di cui al precedente art. [7].
- 10.4 Sempre per il perseguimento dello scopo e per l'esercizio di una o più delle attività di cui al precedente art. [7], la Fondazione può acquistare i necessari beni mobili ed immobili, ove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo ed ove questi non siano stati già apportati o comunque messi a disposizione della Fondazione da parte della BPPB ai sensi del precedente art. [10.1.(a)].
- 10.5 Con decisione del consiglio direttivo, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare secondo quanto previsto agli artt. 2447-*bis* e ss. c.c.

11 Proprietà intellettuale

Nell'ambito della propria attività, la Fondazione può liberamente e senza alcun corrispettivo utilizzare la denominazione, il marchio nonché ogni altro diritto di proprietà intellettuale di titolarità del Fondatore, così come la BPPB può fare lo stesso in relazione alla denominazione, al marchio nonché ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale della Fondazione.

IV AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E LAVORO DIPENDENTE

12 Organi

Sono organi della Fondazione:

- (a) il consiglio direttivo;
- (b) gli eventuali comitati di indirizzo di cui al successivo art. [18]; e
- (c) il sindaco unico o il collegio sindacale.

13 Composizione, nomina, durata e responsabilità del consiglio direttivo

- 13.1 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di n° [3] ad un massimo di n° [7] componenti, tutti nominati dal consiglio di amministrazione del Fondatore, eventualmente designando fra loro il presidente ed il vice-presidente del consiglio stesso.
- 13.2 I componenti del consiglio direttivo sono revocabili in ogni momento dal consiglio di amministrazione della BPPB, anche senza giusta causa, senza che ciò dia diritto ai componenti così revocati ad alcuna indennità.

- 13.3 Ove non vi abbia già provveduto il Fondatore ai sensi del precedente art. [13.1], il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente ed un vice-presidente.
- 13.4 I componenti del consiglio direttivo possiedono i requisiti di onorabilità previsti per la carica di consigliere di amministrazione del Fondatore, nonché comprovate esperienze di tipo amministrativo e gestionale, fermo restando che essi non incorrano nelle cause di cui all'art. 2382 c.c.
- 13.5 Salvo diversa decisione in sede di nomina, i componenti del consiglio direttivo durano in carica per tre esercizi, cessando con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rinnovabili.
- 13.6 La remunerazione dei componenti del consiglio direttivo, salvo che questi siano al contempo componenti del consiglio di amministrazione della BPPB, e, se prevista, la spettanza del rimborso delle spese sopportate nell'esercizio della carica e debitamente documentate sono stabilite in sede di nomina.
- 13.7 Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, i componenti del consiglio direttivo chiedono l'iscrizione al RUNTS, indicando le informazioni previste nell'art. 26, c. 6, del Codice del Terzo Settore.
- 13.8 Qualora uno dei componenti del consiglio direttivo rinunci alla carica o cessi, il consiglio di amministrazione della BPPB procede tempestivamente alla nomina del nuovo componente, la cui carica termina insieme a quella degli altri componenti del consiglio direttivo.
- 13.9 I componenti del consiglio direttivo sono personalmente responsabili nei confronti della Fondazione ai sensi dell'art. 18 c.c.

14 Funzioni del consiglio direttivo

- 14.1 Il consiglio direttivo sovrintende all'attività di gestione della Fondazione e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esso:
- (a) delibera, in via diretta o con le modalità del bando pubblico, in merito al finanziamento di richieste, iniziative e progetti, acquisendo, se necessario, il parere di esperti in materia;
 - (b) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, se redatto, ed il bilancio di previsione;
 - (c) designa l'eventuale segretario della Fondazione, anche tra persone estranee al consiglio direttivo;
 - (d) dispone l'informativa periodica per il pubblico in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione ed all'attività svolta, attraverso strumenti quali il sito *web* e/o la stampa locale ed attraverso qualsiasi altro mezzo

ritenuto opportuno;

- (e) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi del patrimonio della Fondazione e dei rischi relativi all'attività svolta dai componenti del consiglio direttivo e dal sindaco unico o dal collegio sindacale, a seconda del caso;
- (f) informa semestralmente la BPPB in merito alle iniziative ed ai contributi deliberati;
- (g) delibera in merito all'assunzione di personale, ovvero alla conclusione di accordi di collaborazione o di prestazione d'opera, eventualmente in aggiunta al personale messo a disposizione dalla BPPB ai sensi del precedente art. [4.4];
- (h) delibera le modifiche al presente statuto (anche quando di mero adeguamento a disposizioni imperative sopravvenute), l'eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto al successivo art. [29]; e
- (i) delibera in merito all'acquisto ed alla dismissione di beni mobiliari ed immobiliari per il perseguimento dello scopo della Fondazione,

il tutto, in aggiunta alle altre competenze del consiglio direttivo previste dal presente statuto.

- 14.2 In relazione alle materie di cui alle lettere (h) ed (i) del precedente art. [14.1], a pena di inefficacia, è necessario il previo consenso del consiglio di amministrazione del Fondatore.
- 14.3 Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti.
- 14.4 Il consiglio direttivo uscente decade dalle sue funzioni alla prima adunanza del consiglio direttivo in rinnovata composizione.
- 14.5 Ai sensi del successivo art. [33], il consiglio direttivo può disciplinare i casi in cui alcuno dei propri componenti sia portatore, per conto proprio o altrui, di un interesse, diretto o indiretto, nelle materie di competenza decisionale del consiglio direttivo stesso, prevedendo per tali casi specifici obblighi informativi e di condotta in capo ai soggetti interessati.

15 Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

- 15.1 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, che lo presiede, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.

- 15.2 Il consiglio direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno 2 dei suoi componenti o il sindaco unico o il collegio sindacale, a seconda del caso.
- 15.3 Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare (che costituiscono l'ordine del giorno), sono inviati con preavviso di almeno 5 giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione. In ogni caso di urgenza, il preavviso può ridursi a 24 ore. Gli avvisi di convocazione sono inviati anche al sindaco unico o al collegio sindacale, a seconda del caso.
- 15.4 Le funzioni di segretario dell'adunanza sono svolte dalla persona nominata dal consiglio direttivo quale segretario della Fondazione o, in caso di sua mancata nomina, assenza o impedimento, dal soggetto designato dalla maggioranza dei componenti partecipanti.
- 15.5 Di ogni adunanza del consiglio direttivo viene redatto verbale, poi trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo una volta sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza.
- 15.6 Alle adunanze del consiglio direttivo possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, persone la cui competenza su particolari punti all'ordine del giorno sia ritenuta utile.
- 15.7 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 15.8 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti, ferma restando la necessità del preventivo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Fondatore nei casi di cui al precedente art. [14.2]. In caso di parità, il voto di colui che presiede l'adunanza è determinante.
- 15.9 È ammessa la partecipazione a distanza alle adunanze del consiglio direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire le adunanze, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

16 Poteri gestori propri del presidente del consiglio direttivo

- 16.1 È compito del presidente del consiglio direttivo:
- (a) determinare l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio direttivo;
 - (b) convocare e presiedere le adunanze del consiglio direttivo;

- (c) curare l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo;
- (d) intrattenere i rapporti con la BPPB, le istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione;
- (e) esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- (f) promuovere le attività della Fondazione e vigilare sull'applicazione del presente statuto;
- (g) comunicare al consiglio direttivo le valutazioni, i consensi ed i pareri comunque espressi dal Fondatore.

16.2 Il presidente del consiglio direttivo assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza e comunque sentito il vice-presidente o, in caso di impedimento, il componente più anziano, ogni determinazione di competenza del consiglio direttivo, dandone comunicazione allo stesso alla prima adunanza utile.

17 Poteri di rappresentanza del presidente del consiglio direttivo

17.1 Il presidente del consiglio direttivo ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli ha inoltre la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.

17.2 In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio direttivo, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.

18 Comitati di indirizzo

18.1 Con decisione del Fondatore, possono essere istituiti uno o più comitati di indirizzo, con funzioni istruttorie o consultive rispetto all'attività ed ai poteri del consiglio direttivo.

18.2 All'atto dell'istituzione di detti comitati, la BPPB ne determina la composizione e le competenze e, ai sensi del successivo art. [33], ne disciplina le regole di funzionamento.

19 Composizione dell'organo di controllo (previsioni comuni)

19.1 Le funzioni di controllo possono essere attribuite ad un sindaco unico o ad un collegio sindacale secondo quanto di volta in volta deciso in sede di rinnovo dell'organo di controllo.

- 19.2 L'organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione del Fondatore.
- 19.3 Salvo diversa decisione in sede di nomina, l'organo di controllo dura in carica per tre esercizi, cessando con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, ed è rinnovabile. Al termine della carica, l'organo di controllo resta in carica sino alla nomina del successore.
- 19.4 La remunerazione dell'organo di controllo e, se prevista, la spettanza del rimborso delle spese sopportate nell'esercizio della carica e debitamente documentate sono stabilite in sede di nomina.
- 19.5 Di ogni decisione del sindaco unico o deliberazione del collegio sindacale, a seconda del caso, viene redatto verbale, poi trascritto nel libro delle decisioni del sindaco unico o nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, a seconda del caso, una volta sottoscritto dal sindaco unico o da tutti i componenti intervenuti del collegio sindacale, rispettivamente.
- 19.6 L'organo di controllo ha l'obbligo di partecipare alle adunanze del consiglio direttivo.

20 Funzioni e poteri dell'organo di controllo (previsioni comuni)

- 20.1 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della disciplina applicabile *pro tempore* vigente e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione stessa e sul suo concreto funzionamento.
- 20.2 L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti della Fondazione.

21 Requisiti per la carica di sindaco unico

- 21.1 Il sindaco unico è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Egli, inoltre, possiede i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal codice civile per i sindaci di società per azioni. Al venir meno di tali requisiti, egli decade dalla carica con effetto dal momento di nomina del successore da parte del consiglio di amministrazione del Fondatore.

22 Requisiti per la carica di componente del collegio sindacale

- 22.1 Il collegio sindacale è composto dal presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti.

- 22.2 I componenti del collegio sindacale sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero, e comunque, tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile *pro tempore* vigente. In ogni caso, tutti i sindaci possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dal codice civile per i sindaci di società per azioni. In caso di sopravvenuta carenza di tali ultimi requisiti, il sindaco in questione decade dalla carica con effetto immediato.
- 22.3 Se nel corso della carica vengono a mancare o decadono uno o più componenti effettivi del collegio sindacale, subentrano i componenti supplenti in ordine di età. I nuovi componenti effettivi così subentrati restano in carica sino alla nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti da parte del consiglio di amministrazione del Fondatore necessari per l'integrazione del collegio sindacale. La carica dei nuovi componenti così nominati in sostituzione scade con quella degli altri componenti del collegio sindacale.

23 Trattamento economico dei lavoratori dipendenti

- 23.1 I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n° 81/2015.
- 23.2 In ogni caso, nella Fondazione la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1:8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- 23.3 La Fondazione dà conto del rispetto del parametro di cui al precedente art. [23.2] nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione di cui all'art. 13, c. 1, del Codice del Terzo Settore.

V CONTABILITÀ

24 Scritture contabili e bilanci

- 24.1 Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.
- 24.2 La Fondazione tiene le scritture contabili e, per ciascun esercizio, redige un bilancio d'esercizio di natura consuntiva, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla relativa regolamentazione attuativa, ed un bilancio di previsione, di natura appunto previsionale.
- 24.3 Nei casi di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige per ciascun esercizio anche un bilancio sociale, secondo quanto ivi previsto.
- 24.4 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo approva il bilancio d'esercizio e, se redatto, il bilancio sociale nonché il bilancio di

previsione relativo all'esercizio successivo, sulla scorta della relazione dell'organo di controllo, cui sono trasmessi i progetti di tali bilanci almeno [30] giorni prima della loro data di approvazione.

- 24.5 I bilanci così approvati sono trasmessi al consiglio di amministrazione della BPPB entro i [30] giorni successivi alla loro approvazione per una presa d'atto favorevole.
- 24.6 Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, se redatto, sono depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ciascun anno solare e, unitamente al bilancio di previsione, resi pubblici sul sito *internet* della Fondazione.
- 24.7 Ove si avvalga della facoltà di cui al precedente art. [7.5], il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

25 Revisione legale dei conti

Nei casi di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione è soggetta alla revisione legale dei conti secondo quanto ivi previsto.

26 Libri obbligatori

La Fondazione tiene:

- (a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, in cui sono trascritti anche gli eventuali verbali delle adunanze di tale organo redatti per atto pubblico;
- (b) il libro delle decisioni del sindaco unico o quello delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, a seconda del caso; e
- (c) eventuali altri libri richiesti dalla disciplina applicabile *pro tempore* vigente.

27 Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, ai lavoratori e collaboratori ed ai componenti degli organi della Fondazione.

VI ESTINZIONE

28 Cause di scioglimento

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla disciplina applicabile *pro tempore*

vigente.

29 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla disciplina applicabile *pro tempore* vigente, ad altri enti disciplinati dal Codice del Terzo Settore, la cui individuazione è esclusivamente demandata al consiglio direttivo.

29.2 La devoluzione del patrimonio della Fondazione ad altri enti disciplinati dal Codice del Terzo Settore avrà validità ed efficacia solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui al precedente art. [29.1], da richiedersi secondo le modalità di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

VII DISPOSIZIONI FINALI ED ATTUATIVE

30 Modificazioni del presente statuto

Ogni modificazione del presente statuto risulta da atto pubblico e diventa efficace con l'iscrizione del testo così modificato del presente statuto al RUNTS.

31 Interpretazione

Nel presente statuto, l'uso del modo verbale indicativo indica obbligazioni, salvo che il contesto non renda chiaro il contrario, ed il riferimento a «giorni» è da intendersi a giorni di calendario.

32 Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica il Codice del Terzo Settore e, in subordine e per quanto compatibili, le previsioni del codice civile in materia di fondazioni.

33 Disposizioni attuative

Il consiglio direttivo può adottare disposizioni attuative del presente statuto, anche raccolte in provvedimenti organici di natura regolamentare (comunque denominati), volte a disciplinare singoli aspetti dell'attività o dell'organizzazione della Fondazione, purché non in contrasto con le previsioni del presente statuto e con la disciplina applicabile *pro tempore* vigente.